

N. 11484/2024 V.G.

TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
IV SEZIONE CIVILE

Il Giudice designato, letti gli atti e i documenti di causa, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 26.9.2024, rileva quanto segue.

La ricorrente ha chiesto ex art. 19 CCII la conferma delle misure protettive nell'ambito della composizione negoziata della crisi,

la società ha depositato ex art. 18 CCII la relativa istanza di applicazione di dette misure presso il Registro delle Imprese di Brescia e la pubblicazione risulta eseguita in data 21.6.2024 (cfr. visura camerale doc. 5);

sentito l'esperto dr. ed esaminata la relazione dal medesimo redatta, nella quale esprime parere negativo,

esaminate le difese dei creditori costituiti

per le decisive ragioni di seguito esposte la domanda va rigettata con conseguente revoca delle misure protettive del patrimonio.

La società ha ipotizzato un progetto di piano di risanamento della propria azienda che - come evidenziato dall'esperto - si trova in una situazione di totale stallo, alla luce di plurimi elementi deficitari, in sintesi così rappresentati:

A) assenza di concrete trattative con i creditori;

B) mancanza di una proposta di acquisto del ramo di azienda da parte della società, indicata come possibile acquirente, e che neppure ha indicato un possibile valore/prezzo dell'azienda;

C) uno stato di inattività della società, che ha già cessato da mesi la propria operatività;

D) mancata trasmissione all'esperto della gran parte della documentazione dal medesimo richiesta durante gli incontri tenuti con la società;

E) mancata collaborazione della società anche nel presente procedimento avanti a questo tribunale, in cui, nonostante il rinvio di udienza dal giorno 23 luglio al 26 settembre 2024 - concesso da questo giudice anche su richiesta dei creditori - le lacune documentali non sono state colmate, e le richieste di integrazione che l'esperto ha ribadito all'udienza del 23.7.2024 sono rimaste inevase;



anzi nelle more sono emerse le ulteriori posizioni debitorie con l'avv. (cfr. comparsa cost. per l'udienza del 26.9.2024) che neppure erano state elencate da

Nel proprio parere l'esperto evidenzia l'incompletezza della documentazione e conclude nei seguenti termini: *il progetto di piano di risanamento formulato, con le declinazioni relative al "risanamento" già esposte e applicabili alla situazione particolare di quale società inattiva e priva di compendio aziendale da valorizzare e realizzare, passa attraverso il sostegno finanziario di una società esterna che ad oggi non ha formulato alcuna proposta concreta né ha quantificato la somma che metterebbe a disposizione per l'eventuale impegno all'acquisto del ramo d'azienda per altro non oggettivamente identificabile in base alle informazioni ad oggi a disposizione; - il progetto appare embrionale rispetto alle indicazioni contenute nella lista di controllo di cui all'art. 13, comma 2, CCII e così le azioni e gli interventi ipotizzati per liquidare - e in quale percentuale? - tutti i creditori sociali, dal momento che ad oggi non si conoscono gli importi eventualmente ed effettivamente offerti dalla , e sono solo le disponibilità finanziarie di che dovrebbero soddisfare i creditori sociali anche se per altro non sarebbero sufficienti a pagare integralmente nemmeno i creditori privilegiati; - le trattative, per quanto a conoscenza dello scrivente, di fatto non possono essere considerate avviate in quanto ad oggi non è stato prodotto alcun documento in tal senso dal proponente; - nell'ambito dell'attività svolta dallo scrivente in termini di analisi della coerenza del (progetto) di piano di risanamento con la check-list (lista di controllo particolareggiata) contenuta nella SEZIONE II del Decreto Dirigenziale, in relazione a quanto previsto al paragrafo 1. (intitolato: "Il requisito dell'organizzazione dell'impresa"), sono state riscontrate evidenti carenze a livello organizzativo, amministrativo e contabile. Per tutti i motivi sopra esposti il sottoscritto ritiene che ad oggi gli elementi sottoposti all'attenzione dell'esperto non permettono di esprimere parere favorevole in ordine alla sussistenza di una ragionevole probabilità di perseguimento del risanamento dell'impresa, alla funzionalità delle misure richieste ad assicurare il buon esito delle trattative, alla proporzionalità delle misure rispetto al pregiudizio arrecato ai creditori ed a tutto quanto indicato al punto 6 del Protocollo di conduzione della composizione negoziata di cui al Decreto Dirigenziale del Ministero della Giustizia del 28.9.2021 e successivi aggiornamenti (pag.15 parere).*

Va dunque rimarcato come il giudizio positivo di funzionalità delle misure protettive del patrimonio ad assicurare il buon esito delle trattative, richiesto dal comma 4 dell'art. 19 CCII, postuli anzitutto che il debitore tenga un comportamento di leale collaborazione (cfr. artt. 4 e 16 CCII) con i creditori e con l'esperto, in particolare ponendo quest'ultimo concretamente nelle condizioni di favorire una soluzione concordata della crisi: rispondendo fattivamente ai rilievi e alle lacune da quest'ultimo



segnalati durante gli incontri e trasmettendo un corredo documentale completo, tanto della propria situazione debitoria, quanto delle poste attive effettivamente esistenti.

In mancanza di dette condizioni, la conferma delle misure protettive non trova alcun fondamento e anzi la persistente richiesta di dette misure da parte dell'imprenditore - in un tale contesto totalmente deficitario - costituisce un uso distorto dello strumento, in quanto volto non a favorire un percorso ordinato di risanamento, ma meramente a paralizzare le azioni esecutive dei creditori.

La domanda va dunque rigettata.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano per ciascuno dei creditori costituiti in base al D.M. n.55/14, secondo lo scaglione "indeterminabile a complessità bassa" e a valori minimi per tutte le fasi, stante la semplicità delle difese svolte dalle parti, dunque complessivamente per ciascun creditore, in € 2.608,00 per compensi, oltre rimb. forf. 15%, iva e cpa come per legge;

P.Q.M.

Visti gli artt. 669 bis e ss cpc e 19 CCII

1.revoca le misure protettive;

2.condanna la società a rimborsare a ciascuno dei creditori costituiti le le spese di lite, liquidate come in motivazione.

Brescia, 30.9.24

Il Giudice

Angelina Augusta Baldissera

